



COMUNE DI VEGLIE

(Provincia di Lecce)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 6 del 04/05/2023

OGGETTO: Approvazione delle tariffe e definizione termini/numero rate scadenza per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) – Anno 2023.

L'anno 2023 il giorno 4 del mese di maggio alle ore 16:43 presso questa Sede Comunale, il COMMISSARIO STRAORDINARIO Dott.ssa Guendalina Federico, nominato per la provvisoria gestione del Comune sino all'insediamento degli organi ordinaria norma di legge, con Decreto del Signor Presidente della Repubblica in data 18 gennaio 2023, assistito dal Segretario Generale Dott. Domenico CACCIATORE ed assunti i poteri del Consiglio Comunale, in merito alla proposta di cui all'oggetto, sulla quale sono stati espressi i pareri:

- il Responsabile del Settore interessato, per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000 e di quanto previsto dal vigente regolamento dei controlli interni, ha espresso, sulla proposta di provvedimento, parere Favorevole in data 02/05/2023 attestando, contemporaneamente, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

firma Dott. Cosimo ALEMANNO

- il Responsabile del Settore interessato, per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE ed il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000 e di quanto previsto dal vigente regolamento dei controlli interni, ha espresso, sulla proposta di provvedimento, parere Favorevole in data 02/05/2023

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

firma Dott. Cosimo ALEMANNO

Immediatamente eseguibile X

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTI

- il D.lgs n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

RICHIAMATI i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- il comma 652, ai sensi del quale “...*Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...*”
- il comma 654 ai sensi del quale “... *In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...*”;
- il comma 654 bis ai sensi del quale “... *Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...*”
- il comma 655 ai sensi del quale “... *Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni*

scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...”;

VISTO il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

VISTO il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 4 in data 04/05/2023 il quale all'articolo 12 comma 3 demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale;

VISTI, inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:

“... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);

“... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);

“... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...” (lett. i);

RICHIAMATE,

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i *“criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”*,
- Deliberazione n. 57/2020/rif;
- Deliberazione n. 238/2020/R/rif;
- Deliberazione n. 493/2020/R/rif;
- Deliberazione n. 138/2021/R/rif;
- Deliberazione n. 15/2022/R/rif;

VISTE, allora,

- la Deliberazione n. 363/2021/R/RIF con la quale l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025, disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti relative al secondo periodo regolatorio 2022-2025 e confermato l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF, *“... basata sulla verifica e la trasparenza dei*

costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni, e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale ...”;

- la Determinazione 4 novembre 2021, n. 2/DRIF/2021

CONSIDERATO che l’art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF dispone che:

- *“... ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all’Ente territorialmente competente (comma 7.1) ...”;*
- Il Piano Finanziario è soggetto *“... ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ...”;*

DATO ATTO che all’attualità, nell’ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Veglie, risulta definito l’ente di governo d’ambito (EGATO) di cui all’art. 3 bis del decreto Legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011 denominato Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (Ager);

RICHIAMATA la comunicazione a mezzo PEC dei comuni di ARO 3 Lecce protocollo n. 5442 del 31/03/2022 indirizzata ad Ager con la quale sono stati trasmessi:

1. Il contratto di appalto per l’affidamento del progetto esecutivo e dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, compresi quelli assimilati agli urbani, nel territorio dei Comuni dell’A.R.O. 3/LE;
2. Carta della Qualità dei servizi vigente REV. 7/ 19 Luglio 2019 così come previsto nella Tabella di cui all’art. 3.1 del TQRIF, Allegato A), alla Deliberazione di ARERA n. 15/2022/r/rif del 18 gennaio 2022;

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 7.4 Deliberazione n. 363/2021/R/RIF di ARERA con comunicazione a mezzo PEC pervenuta presso questo Ente con prot. n. 7010 del 28/04/2022, l’ente di governo d’ambito (EGATO), denominato Ager, aveva provveduto alla validazione del Piano Economico Finanziario quadriennale 2022-2025, verificando la coerenza, la completezza e la congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili del gestore e altresì il rispetto della metodologia prevista per la determinazione dei costi riconosciuti di cui all’art. 27 (Contenuti minimi del PEF) e all’art. 28 (Elaborazione del PEF) MTR - 2;

EVIDENZIATO che;

- l’art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF indica che il PEF deve essere predisposto su base quadriennale prevedendo aggiornamenti biennali (2022/2023 e 2024/2025);
- con deliberazione n. 62/2023/R/rif, ARERA ha chiarito che *“[...] sono state segnalate talune dinamiche nei prezzi dei fattori di produzione tali da poter generare, nell’ambito dell’impostazione stabilmente assunta dall’Autorità di riconoscimento a consuntivo dei valori di costo contabile accertabili e di consuntivo riferiti alle annualità 2022 e 2023, impatti potenzialmente rilevanti nell’ambito dei piani economico-finanziari, con*

particolare riferimento al biennio 2024-2025; le richiamate dinamiche non appaiono tali da poter trovare le necessarie coperture nell'ambito del possibile ricorso alle revisioni straordinarie di cui al citato comma 8.5 della deliberazione 363/2021/R/RIF, dal momento che le medesime - a regolazione vigente - dovrebbero comunque esser fondate sul riconoscimento di costi di annualità precedenti a quelle maggiormente impattate; ferma restando la necessità di garantire la continuità del servizio, le richiamate dinamiche possono riflettersi, nel biennio 2024-2025, in incrementi dei corrispettivi applicati all'utenza finale tali da superare il valore del limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie di cui all'articolo 4 del MTR-2. [...]”;

- l'anno 2023 rientra nel primo biennio (2022/2023) del PEF approvato 2022/2025;

PRESO ATTO che per effetto dell'integrazione e delle modifiche funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio nonché della sottrazione dal totale dei costi delle entrate di cui all'art. 1.4. della Determinazione 4 novembre 2021, n. 2/d/RIF/R[2] per l'anno 2023 facente parte del primo biennio, lo stesso ammonta complessivamente ad € **2.522.852,00**;

CONSIDERATO, inoltre, l'art. 1 comma 653, della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) a mente del quale “... *A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...*”;

RICHIAMATE le “*Linee guida interpretative*” per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive modificazioni” del 28 gennaio 2022 nelle quali “... *Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente ...*”;

RILEVATO altresì che nella successiva Nota di approfondimento IFEL del 28 gennaio 2022 è precisato che “... *con la deliberazione del 3 agosto 2021 n. 363, ARERA ha approvato il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2). Il nuovo Metodo innova rispetto a metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999 e, per ciò che qui rileva, prevede l'uso del fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in particolare per la determinazione del coefficiente di recupero di produttività Xa (Art. 5 dell'Allegato A), nonché per le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite (Art. 4 dell'Allegato A) ...*” per cui “... *per utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto agli articoli 4 e 5 dell'Allegato A alla delibera 363/2021 di ARERA, le variabili vanno calcolate con riferimento alle annualità 2020 e 2021;*

DATO ATTO quindi che in applicazione tanto delle “*Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013*”, pubblicate in data 28 gennaio 2022 dal MEF l'importo dei fabbisogni standard per la gestione dei rifiuti per le annualità 2021 - 2022 relativamente al Comune di Veglie è complessivamente pari ad € 2.480.718,56 e € 2.300.693,01 ;

EVIDENZIATO che l'importo complessivo del Piano Finanziario risulta superiore all'importo dei fabbisogni standard come sopra determinati e lo scostamento è determinato da maggiori

costi sostenuti per il trasporto e smaltimento in discarica;

VISTI:

- il Piano Economico Finanziario, relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, così come validato dall'ente di governo denominato AGER, già approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 in data 29.04.2022;
- la delibera di presa d'atto del summenzionato Piano Economico Finanziario del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 5 del 04/05/2023 relativamente al costo del primo periodo regolatorio dal quale emergono costi complessivi per l'anno 2023 dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina ARERA n. 2 /DRIF/2021 di € 2.522.852,00, così ripartiti:

COSTI FISSI € 820.185,76

COSTI VARIABILI € 1.702.666,29

PRESO ATTO CHE ai suddetti costi si aggiunge la seguente voce presente nel già menzionato PEF validato

Attività esterne Ciclo integrato RU € 11.165,01

EVIDENZIATO che il costo relativo alle attività esterne al ciclo integrato RU, ai fini del calcolo delle tariffe Tari, sarà imputato proporzionalmente rispetto alla ripartizione sopra indicata, ovvero nella misura del 33% sui costi fissi e 67% sui costi variabili;

DATO ATTO che:

1. a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
2. la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stata stabilita secondo “*criteri razionali*” previsti dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 158 del 1999 sulla base dei coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del D.P.R. n. 158 del 1999 i quali misurano la produzione di rifiuti in peso per unità di superficie in via potenziale o presunta per ciascuna categoria di utenza moltiplicando il valore attribuito a ciascun coefficiente Kd per la superficie complessiva imponibile relativa a ciascuna tipologia di attività. La sommatoria di tutti i prodotti esprime la quantità di rifiuti complessivamente prodotta dalla globalità delle utenze non domestiche e per differenza alla quantità di rifiuti da attribuire alle utenze domestiche.

In formule:

$$Q_{nd} = \sum K_d(ap) \cdot Stot(ap)$$

$$Q_d = Q_T - Q_{nd}$$

dove:

Q_{nd} = quantità di rifiuti (in kg) complessivamente prodotta dalle utenze non domestiche;

K_d(ap) = coefficiente di produttività attribuito a una determinata tipologia di attività (tab.

4a e 4b)

Stot(ap) = superficie complessiva imponibile relativa a una determinata tipologia di attività

Qd = quantità di rifiuti (in kg) complessivamente prodotta dalle utenze domestiche;

QT = quantità di rifiuti (in kg) complessivamente prodotta da tutte le utenze, domestiche e non

applicando le suddette formule alla banca dati Tari le percentuali ottenute risultano essere le seguenti:

80% copertura a carico delle utenze domestiche;

20% copertura a carico delle utenze non domestiche;

PRESTO ATTO che i kg di rifiuti complessivamente prodotti nell'anno 2021 ammontano a 5.628.408,00;

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

Tutto ciò premesso,

VISTA l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti (TARI)" per l'anno **2023**, di cui all'Allegato 1 **prospetto 1.1** relativo alle utenze domestiche e non domestiche.

PRESO ATTO che l'art. 1 c. 652 della Legge 147/2013, così come modificato dall'art. 57-bis del D.L. 124/2019, ha dato la possibilità agli Enti locali sin dall'anno 2014 fino a nuova regolamentazione ARERA, di derogare i coefficienti ministeriali contenuti nel DPR 158/99, recante il cosiddetto metodo normalizzato, di quantificarli nella forbice superiore o inferiore al 50%.

DATO ATTO del rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie in coerenza con i criteri di cui all'art. 4 MTR- 2;

Dato altresì atto che ai sensi dell'art. 4.6 della deliberazione n. 363/2021/RIF/r "*...In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ...*";

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "*... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*";
- l'articolo 151 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

VISTI inoltre:

- il D.lgs n. 118/2011;
- l'art. unico, D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2022 (pubblicato in G.U. n. 295 del 19 dicembre 2022) il quale dispone: *“Differimento al 31 marzo 2023 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali.”*;
- l'art. 1 c.775, Legge 29 dicembre 2022 (pubblicato in G.U. n. 303 del 29 dicembre 2022) il quale dispone: *“in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della Crisi ucraina, gli Enti Locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023”*;
- l'art. unico, D.M. Ministero dell'Interno 19 aprile 2023 il quale dispone l'ulteriore differimento del termine di deliberazione del bilancio di previsione 2023-2025 al 31 maggio 2023. La proroga riguarda anche i termini per l'approvazione o la modifica delle delibere di approvazione delle delibere riguardanti le entrate comunali, comprese quelle della TARI (PEF-regolamento-tariffe), che sono state allineate con i termini di approvazione del bilancio dall'art. 3, comma 5-quinquies del dl 228/2021 e s.m.i., qualora questi ultimi siano fissati in data successiva al 30 aprile di ciascun anno;
- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, a mente del quale *“...A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. ...”*;

VISTO l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, *“... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia ...”*.

RICHIAMATO, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTA la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria;

ACQUISITO altresì al protocollo generale n. 6418 in data 03/05/2023, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'Organo di Revisione Economico-Finanziaria;

DELIBERA

richiamate le premesse,

- a) di approvare per l'anno 2023, preso atto del Piano Economico Finanziario 2022 – 2025 così come validato dall'ente di governo d'ambito denominato AGER, quale ente territorialmente competente a norma della deliberazione n. 363/2021/RIF/r di ARERA, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e utenze non domestiche presenti nell'Allegato 1 del presente provvedimento Prospetto 1.1 quali parti integranti e sostanziali, comprensivo dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati ai sensi dell'art. 1 c. 652 della Legge 147/2013, così come modificato dall'art. 57-bis del D.L. 124/2019;
- b) di quantificare in € 2.534.017,01 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario di cui al punto sub a) del deliberato;
- c) di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;
- d) di stabilire e approvare ai sensi dell'art. 34 comma 3 del Regolamento TARI, inoltre, le scadenze TARI 2023 nel modo seguente:
- prima e unica rata della tassa: 04/12/2023;
 - seconda rata della tassa: 31/01/2024;
 - terza rata della tassa: 31/03/2024;
 - quarta rata della tassa: 30/04/2024.
- e) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 21;

**IL COMMISSARIO STRORDINARIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/00.

L'istruttore amministrativo
Sandro Palazzo

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Domenico CACCIATORE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Dott.ssa Guendalina Federico

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

- Che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 04/05/2023 come prescritto dall'art. 124, comma 1, del T.U.E.L. D. Lgs. n. 267/2000 (N. 518 Reg. Pub.)
- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 04/05/2023
[] decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000)
[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000).

Veglie, li 04/05/2023

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Domenico CACCIATORE

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO
DELLA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO N. 6 DEL 04/05/2023**

Veglie, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Domenico CACCIATORE